

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1893 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 25/01/2018

SENTENZA

sul ricorso 16009/2015 proposto da:

Residenza Villa Gavotti S.r.l. società unipersonale in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Doria Guido, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

721
127
2017



contro

Fallimento Residenza Villa Gavotti S.r.l. a socio unico in liquidazione, in persona del Curatore fallimentare avv. Sappa Riccardo (rappresentante delegato dello Studio associato Sappa-Ambroso-Savito), elettivamente domiciliato in Roma, Via di Ripetta n.70, presso lo studio dell'avvocato Lotti Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bertolini Arnaldo, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

nonché contro

P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Verbania, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati-

avverso la sentenza n. 932/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Verbania, su istanza del PM comunicata alla debitrice soltanto dopo la riserva di decisione, dichiarava il fallimento della società *Residenza Villa Gavotti* s.r.l. in liquidazione e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per




concordato preventivo proposto dalla stessa società (oltre che da numerose altre), osservando che il piano concordatario, non solo era manifestamente inidoneo a permettere una qualsiasi soddisfazione dei creditori chirografari, ma contemplava, altresì, una ingiustificata proliferazione delle classi di ipotecari e, comunque, non rispettava l'ordine dei privilegi.

2. Avverso i due provvedimenti, la *Residenza Villa Gavotti* s.r.l., società unipersonale in liquidazione, ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Torino contestando, per un verso, i vizi procedurali denunciati, e per l'altro, l'insussistenza dei profili d'inammissibilità del concordato preventivo (come accertati dal tribunale), chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 LF e la nullità della sentenza dichiarativa del proprio fallimento.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello di Torino, in primo luogo, ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento della società *Residenza Villa Gavotti* perché pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata rispettata la regola della formale conoscenza - da parte del debitore - dell'esistenza di una iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento; in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l'ammissione del concordato preventivo, sulla presunzione che l'annullamento della sentenza di fallimento esonerasse dall'esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza d'interesse della parte reclamante.

4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, la *Residenza Villa Gavotti* ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.

5. Il fallimento resiste con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge, ex art 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 15 e 173 l.f. e 24 Cost.) il ricorrente censura la decisione impugnata laddove afferma che l'annullamento della sentenza di dichiarazione di fallimento esonera la Corte all'esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato.

2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ e 24 Cost., in ordine alla liquidazione delle spese processuali del procedimento dinnanzi la Corte di Appello) si censura la decisione impugnata, innanzitutto, per non aver rispettato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e, conseguentemente, per non aver liquidato le spese secondo la corretta applicazione del principio della soccombenza.

3. I due mezzi di ricorso, tra loro collegati, possono essere trattati congiuntamente ed accolti, in quanto fondati.

3.1. Il caso che forma oggetto di esame in questa sede è quello del concordato preventivo dichiarato inammissibile dal Tribunale contestualmente al fallimento della società (che aveva fatto ricorso alla procedura minore), onde – avendo fatto seguito a quella, in sede di reclamo alla Corte d'appello - la nullità della dichiarazione d'insolvenza della debitrice si pone il problema di quali effetti, la nullità della dichiarazione di fallimento, irradi sull'inammissibilità del concordato.



3.2. La Corte territoriale ha escluso l'interesse della reclamante «*alla deduzione - nel reclamo - dei motivi attinenti al merito della revoca del concordato preventivo*».....

4. Va qui premesso che le sezioni unite di questa Corte hanno di recente (Sez. U - , Sentenza n. 27073 del 2016) chiarito che «*il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato*». E, ovviamente, non è questo il caso che si esamina in questa sede, essendovi stata - come in premessa - la dichiarazione di fallimento del proponente il concordato preventivo dichiarato - contestualmente alla pronuncia sullo stato d'insolvenza - inammissibile.

4.1. In quella stessa sentenza, peraltro, la Corte ha avuto modo di ribadire che «*allorché alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagna la dichiarazione di fallimento del debitore, l'impugnazione prevista - il reclamo alla Corte d'appello - è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. comma, e 183, ult. comma, legge fallim. e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell'ammissione al concordato con*

contestuale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 173, secondo comma (su cui Cass. sez. I n. 13817 del 2011) ».

4.2. In buona sostanza, alla luce di tali recentissime puntualizzazioni, quando il Tribunale abbia pronunciato il fallimento del debitore proponente il concordato, e sul piano logico abbia ancor prima dichiarato inammissibile il concordato preventivo (o abbia revocato l'ammissibilità di quello già pronunciato o non l'abbia omologato), il reclamo del debitore può riguardare entrambe le statuizioni con obbligatorio esame di entrambe da parte della Corte d'appello, secondo l'ordine logico delle questioni che sono poste dall'interessato.

4.3. E' da credere che l'ordine logico tra le due doglianze (o tra i due gruppi di esse) possa essere regolato dalla parte reclamante sottoponendo al giudice distrettuale anzitutto quelle relative alla pronuncia sul concordato e poi, per effetto del loro accoglimento, quelle logicamente successive e posposte riguardanti il fallimento [si veda al riguardo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23264 del 2016 e Sez. 1, Sentenza n. 12964 del 2016: *Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale.]].*



4.4. Ma è anche possibile, sul piano logico, che sia anzitutto sottoposta o esaminata la questione relativa alla dichiarazione di fallimento ed alla sua tenuta, così com'è avvenuto nella specie.

4.4.1. In tal caso, tuttavia, anche se di norma ha (o hanno) priorità logica, la (o le) questione (i) riguardante (i) il concordato – su cui il proponente ha richiesto l'esame al giudice del reclamo – deve (ono) formare oggetto di trattazione da parte della Corte territoriale in quanto essa (e) ha (nno) incidenza sulla potenziale reiterazione – da parte del Tribunale – della dichiarazione di fallimento, essendo il suo (loro) accoglimento idoneo ad impedirne la pronuncia.

4.5. Infatti, muovendo dalla logica immanente nel sistema concorsuale che comporta la preferenza per la soluzione concordata della crisi, questa Corte (Cass. sez. unite, sent. n. 1521 del 2013 e Cass. Sez. 1, sent. n. 9935 del 2015) ha affermato il principio di diritto secondo cui la domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, atteso che sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria ,quantomeno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, sicché non vi è dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato.

4.6. Si comprende perciò l'interesse protetto del proponente il concordato a veder esaminati, dalla stessa Corte territoriale che abbia annullato la dichiarazione del suo fallimento, anche le doglianze relative all'insuccesso del concordato preventivo (nelle forme richiamate della dichiarazione di inammissibilità o di revoca dell'ammissibilità, ovvero di rigetto della sua omologazione), atteso che il tornaconto del debitore coincide con la valutazione che di esso



faccia l'ordinamento il quale, come s'è detto, è volto a garantire la preferenza della soluzione concordata della crisi d'impresa.


4.7. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto:

In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l'ammissibilità della procedura minore, atteso che l'interesse del reclamante coincide con quello dell'ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d'impresa.

*

5. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

PQM



Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, 25 ottobre 2017.

Il Consigliere Estensore